



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 30

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 8687

OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti urbani: presa d'atto del PEF - Piano Economico Finanziario 2022-2025 e determinazione delle tariffe per l'anno 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Presente
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Presente
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Presente
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Ass. giust.
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Presente
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Presente

Presenti n. **12** Assenti n. **1**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Presente
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri ORLANDINI MAURO, SAVAZZA MAURO, PEDRAZZOLI ALESSIA.

COPIA

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 10 dell'Ordine del Giorno ad oggetto *“Servizio di gestione dei rifiuti urbani: presa d'atto del PEF - Piano Economico Finanziario 2022-2025 e determinazione delle tariffe per l'anno 2022”*.

Prima di cedere la parola al Vicesindaco per la trattazione ci tengo a ringraziare l'ufficio ragioneria, tributi e il Segretario Comunale in quanto la trattazione di questo punto è risultata particolarmente impegnativa.

Siamo tra i pochi comuni che questa sera vanno in approvazione e credo che questo sia un segnale di particolare impegno. Ci tengo a ribadirlo perché i comuni della Provincia di Reggio Emilia che vanno oggi in approvazione con le leggi vigenti sono sotto la decina e questo è sicuramente da sottolineare, in particolare sottolineo quanto sia cambiata l'impostazione tanto che la gestione rispetto al precedente piano d'ambito quando 6-7 anni fa le tariffe erano pianificate con ampio respiro ma soprattutto con all'interno politiche di carattere provinciale, tolta l'area Sabar, impostazione che è pian piano variata dalle norme nazionali.

Ad oggi arriviamo a norma nazionali influenzate da diversi settori, fattori e soprattutto da diversi attori sia nazionali che regionali che ci restituiscono un PEF a cui è stato dato un parere favorevole la settimana scorsa dal bacino territoriale di Reggio Emilia, a sua volta è stato approvato da Atersir che è l'agenzia regionale che ha approvato le tariffe.

A questo punto il Consiglio Comunale, anche se è brutto da dire ma, prende atto di questo documento in quanto la norma prevede questi passaggi.

E' stato fatto un lavoro molto accurato, preciso e ci tengo a dirlo perché si è cercato di andare a costruire oltre al PEF che individua un numero, una cifra economica e quindi la gestione e la ricaduta effettiva sulla collettività.

Ringrazio il Consiglio per aver sempre accolto le proposte fatte in questi anni nella direzione di una tariffa puntuale in quanto le difficoltà cominciano ad essere particolarmente elevate all'interno di un Comune nella gestione di una normativa così complessa.

Prego Vicesindaco per la trattazione.

Stefania Sola – Vicesindaco - Assessore al Bilancio

Ringrazio il Sindaco e a conclusione del suo intervento ribadisco quella che un tempo era la tassa rifiuti, ora tariffa rifiuta è sempre girato sulle quote di bilancio ma di fatto non è un tributo che contribuisce dal punto di vista economico alla gestione dell'Ente perché effettivamente tanto pagavamo tanto dovevamo recuperare e fare entrare ma di fatto a differenza delle imposte sugli immobili che effettivamente sono quelle che poi contribuiscono a gestire la parte corrente, la tassa rifiuti è completamente trasferita all'ente gestore quindi la ricaduta che ha sul Comune e sugli uffici è un peso che non porta nessun vantaggio dal punto di vista economico al Comune.

Detto questo per ricongiungermi all'intervento del Sindaco inizio con la trattazione del punto n. 10.

Con questo voto viene richiesto al Consiglio di fare una presa d'atto di approvazione del PEF 2022-2025 e della determinazione delle tariffe per l'anno 2022.

Ricordo che nella determinazione del PEF e delle tariffe i consigli comunali non hanno facoltà decisionale, ma esercitano solamente una funzione consultiva all'interno del consiglio d'ambito.

I principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi che confluiscono all'interno del Piano economico finanziario e la relativa piattaforma all'interno della quale caricare i dati, sono definiti da ARERA il cui acronimo corrisponde ad Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, cioè una autorità a carattere nazionale che ha come funzione quella di uniformare la gestione e le tariffe a livello nazionale, nonché favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle forniture elettriche, di gas naturale, di acqua e dello smaltimento dei rifiuti.

I dati sono forniti in parte dal comune e in parte dal Gestore (nel nostro caso il soggetto gestore è IREN), dopodiché sono elaborati da ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e i rifiuti) che li trasmette ad ARERA.

A partire da quest'anno, sulla base appunto di una delibera di ARERA del 2021, il PEF è compilato in riferimento all'intero quadriennio 2022/2025 preso a riferimento, con possibilità di revisione biennale.

La nuova norma prevede, inoltre, una revisione biennale, mentre resta ammessa, ma in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata.

Resta la tradizionale impostazione di determinazione dei costi partendo da quelli dell'anno a-2, quindi per i costi del PEF anno 2022 sono stati presi come riferimento quelli del 2020 opportunamente rivalutati, nonché viene confermato l'obbligo del rispetto del limite di crescita.

Fatte queste opportune premesse riportiamo i tratti più significativi del PEF e delle tariffe, ricordando che da quest'anno il nostro comune è in regime di TARIP e non più di TARI.

Essendo infatti in regime di tariffa corrispettiva e non più di tributo (tassa), la scadenza per l'approvazione resta fissa al 30/04 e non si lega al termine dell'approvazione dei bilanci di previsione, che per il 2022 è stato posticipato al 31/05.

L'incremento percentuale del PEF 2022, rispetto al PEF 2021 (al netto di IVA) è del 4,73% e comprende:

- l'incremento fisiologico di € 13.753,00 (la prima di 7 rate derivanti da crediti certificati legati ad annualità precedenti);
- € 12.032,45,00 in un'unica rata per recupero contenimento costi del comune di Campagnola relativi all'anno 2021 legato ai costi per la sostituzione dei contenitori per l'implementazione della raccolta puntuale.

I costi del servizio sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente nella percentuale del 56% e 44%.

Il costo delle vuotature aggiuntive è stato definito a livello di bacino ed ammonta a € 1,60 comprensivo di IVA.

Venendo alle tariffe, per le utenze non domestiche è previsto un aumento medio di circa 3% al netto dell'IVA, se consideriamo appunto, con la tariffa corrispettiva puntuale le aziende hanno la possibilità di detrarre l'IVA. Si parla di aumento medio dal momento che con il passaggio da tassa a tariffa il numero delle categorie di ripartizione delle attività commerciali passa da 24 a 30, quindi potenzialmente, alcune attività nel passaggio da una categoria all'altra, potrebbero avere dei benefici.

Per quanto riguarda invece le utenze domestiche, se viene rispettato il numero di vuotature minime, avranno una lieve riduzione del costo.

Il Sindaco – Presidente:

Grazie Vicensindaco per la trattazione.

Prego per interventi o richieste di chiarimento.

Cerico Valla – Capogruppo “Democratici insieme per Campagnola Emilia”.

Mi risulta difficile di fronte ad una spesa di €. 800.000,00 non dire nulla anche se quest'ultima non grava sul bilancio dell'Ente ma di fatto sulle spalle dei cittadini e delle aziende.

Dobbiamo abbandonare il sogno che il costo dello smaltimento dei rifiuti con il tempo diminuirà perché sappiamo bene che se vogliamo un pianeta più pulito e uno smaltimento più ecologicamente sostenibile i costi aumentano di conseguenza.

Io sono del parere che già il contenimento degli aumenti sia un buon risultato confrontato con altre realtà di grandi città come Roma o Napoli dove il costo dello smaltimento dei rifiuti ha livelli esagerati.

Il fatto di riuscire a contenere in qualche modo l'aumento delle tariffe anche se non è una scelta nostra ma una sola presa d'atto, nonostante questo il sistema di cui facciamo parte riesce ad avere questo mantenimento dei costi.

L'auspicio è che ci siano delle tariffe che possano essere anche se solo leggermente inferiori rispetto agli scorsi anni. Questa definizione di “leggermente inferiori” come si diceva durante la Commissione bilancio non è certo dovuta ad una positività personale nel senso che a prescindere dagli svuotamenti effettuati c'è comunque la soglia di riferimento che definisce la tariffa da pagare a carico del cittadino.

E' una tariffa sociale che se restiamo all'interno di quel dato che prende a conferimento tutti i conferimenti quindi un costo che potrebbe essere leggermente inferiore, però aspettiamo a sbandierare dei risparmi anche se minimi come l'assessore ha detto perché finché si producono una così grossa quantità di rifiuto indifferenziato e che per smaltirlo in modo idoneo avrà sempre dei costi superiori. Cerchiamo quindi nei confronti della cittadinanza di non generare falsi entusiasmi che con il passaggio alla tariffa puntuale ci siano dei risparmi significativi.

Importante invece trasmettere il concetto che attraverso una minore quantità di rifiuti prodotto, si ha una situazione ecologicamente più sopportabile.

Il Sindaco – Presidente:

Meno rifiuti prodotti corrisponde a minori costi di smaltimento e un mondo migliore per le generazioni future.

Consigliera Elena Luppi - “Democratici insieme per Campagnola Emilia”.

Desidero capire se è stato fatto un bilancio sui dati dei rifiuti prodotti a smaltimento, nello specifico se c'è stato un minore conferimento.

Il Sindaco – Presidente:

L'introduzione di questa tariffa è iniziata con l'anno 2022 quindi dobbiamo attendere il 2023 per avere dei dati che siano consuntivi.

Per il momento abbiamo dei dati trimestrali che sono influenzati da due fattori: il primo riguarda che nei primi mesi del 2020 con aumento del virus le persone erano a casa quindi questo ha portato alla produzione di maggior rifiuti di carattere domestico, il secondo riguarda l'emergenza Ucraina con l'arrivo sul territorio dei profughi, chiaramente hanno modificato alcuni nuclei famigliari.

Non escludo che con l'emergenza Ucraina unita a quella energetica non stiano procedendo con la riduzione o trasformazione di alcuni consumi. Detto questo nei giorni scorsi durante le interlocuzioni con Iren in cui si stava ragionando sull'impostazione del PEF e del regolamento, ci dicevano che per ora siamo in linea con quanto previsto.

Inoltre ricordo che il 2021 è stato l'anno della sperimentazione anche se erano già presenti i bidoni con il microchip.

L'avvio reale è stato il 1 gennaio 2022 ed è ancora troppo presto per fare dei bilanci. Ad oggi siamo abbastanza soddisfatti anche del fatto che non sono emerse particolari problematiche. Quotidianamente siamo molto attenti a correggere eventuali imperfezioni, penso ad esempio alla sostituzione in alcuni casi del bidone grande indifferenziato con quello piccolo per un utilizzo migliore e soprattutto economicamente più vantaggioso. Ripeto, ad oggi non abbiamo ricevuto o riscontrato situazioni problematiche. Resta alta sempre l'attenzione per l'abbandono dei rifiuti lungo i fossi e i canali.

Se non ci sono interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 10 iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto "*Servizio di gestione dei rifiuti urbani: presa d'atto del PEF - Piano Economico Finanziario 2022-2025 e determinazione delle tariffe per l'anno 2022*".

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

VISTI:

- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

PREMESSO CHE:

- l'art 1, comma 650, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- i commi 651 e 652 stabiliscono che il Comune tiene conto, nell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;
- l'art 1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013, dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia;
- la Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 "Decreto Milleproroghe" ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."

RICHIAMATO l'art.1, comma 668, della sopra citata legge n.147/2013 che recita: " i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n.65 del 30 dicembre 2021 il Comune di Campagnola Emilia ha istituito con efficacia dal 1 gennaio 2022 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell’art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI ed ha approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva in sostituzione della componente TARI del precedente Regolamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 31 gennaio 2022, avente ad oggetto “Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva. Affidamento della gestione della tariffa corrispettiva ad IREN AMBIENTE S.P.A. e contestuale approvazione del relativo disciplinare.”;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 adottata in data odierna con la quale è stato modificato il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30/12/2021;

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.23 istitutiva di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la Legge Regionale suddetta attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti, nonché di approvarne i Piani economico-finanziari, e che, al fine dell’approvazione dei Piani economico- finanziari da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista l’espressione di un parere da parte di ciascun consiglio locale competente per territorio;

RICHIAMATO l’art.1, comma 527, della Legge n.205/2017 che ha attribuito ad ARERA -Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente- le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “ chi inquina paga”;

DATO ATTO che:

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell’ARERA n. 493 del 24/12/2020 ha disposto aggiornamenti sul Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione tariffaria anno 2021;
- la deliberazione dell’ARERA n. 138 del 30/03/2021 ha disposto l’avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione dell’ARERA n. 363 del 31/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

DATO ATTO CHE:

- la Deliberazione 15/R/RIF del 18 gennaio 2022 di ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ovvero di ciascuno dei servizi che lo compongono;
- Atersir con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 11 dell’ 11/04/2022 ha deliberato la prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti Urbani di Arera, individuando, per tutte le gestioni ATO dell’Emilia Romagna, per quanto riguarda gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione, il posizionamento nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF;

VISTO che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Campagnola Emilia è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- on Deliberazione n. 10 del 22/04/2022 il Consiglio locale di ATERSIR di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per i Comuni ricadenti nel bacino servito da IREN Ambiente S.p.A.;
- in data 27/04/2022 ATERSIR ha approvato secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti MTR 2, il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia comprendente il PEF del Comune di Campagnola Emilia (Allegato 1A);

PRESO ATTO che il predetto Piano Economico Finanziario è stato redatto considerando l'introduzione a decorrere dal 1 gennaio 2022 su tutto il territorio comunale del metodo della misurazione della frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale a correzione parziale del calcolo riferito al metodo normalizzato del DPR 158/99;

DATO ATTO CHE:

- le entrate tariffarie del 2022 sono state calcolate come prevede il nuovo MTR-2 di cui alla Delibera di ARERA n.363/21;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di Campagnola Emilia è pari ad Euro 863.257, oltre ad Euro 12.505 per attività esterne al ciclo integrato di raccolta dei rifiuti urbani, per un totale di Euro 875.762;
- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratte le entrate relative alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione Arera n. 2/2020 per un importo di € 25.831,53;
- sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento che si prevede di erogare, stimati in Euro 20.000,00;
- pertanto il totale del Piano Finanziario TARIP sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a Euro 869.930,71 IVA esclusa (Allegato 1B);

CONSIDERATO:

- che il metodo tariffario MTR-2 prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;
- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata considerando le superfici a ruolo delle varie categorie;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che le riduzioni deliberate dal Consiglio Comunale per le utenze domestiche e non domestiche colpite dall'emergenza COVID-19, per espressa previsione del legislatore, non devono essere poste a carico della generalità dei contribuenti e che pertanto saranno finanziate tramite il ricorso ai fondi statali messi a disposizione del Comune;

RICHIAMATI:

- i commi 837 e 838 dell'art.1 della Legge n.160/2019 che prevedono l'istituzione, a decorrere dal primo gennaio 2021, del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, che sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 sopra citato, la Tariffa rifiuti giornaliera;
- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs n.504/92;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2022 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 187 del 23/11/2021, sull'importo del tributo o corrispettivo, nella misura del 5%;
- l'art.3, comma 2, del DPR n.158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio; in particolare, la Tariffa puntuale corrispettiva sarà composta da una quota fissa, da una quota variabile non misurata che sarà ridotta per tutte le utenze di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito, e da una quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino;
- l'art 4, comma 3, del DPR n.158 sopra citato che stabilisce che l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;

DATO ATTO che:

- si ritiene di stabilire per l'anno 2022 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo, anche alla luce della quantità di rifiuto prodotto dalle due fasce di utenza:
56% utenze domestiche, 44% utenze non domestiche,
- sulla base del Piano finanziario redatto dall'ente gestore per l'anno 2022, si ritiene di applicare per la determinazione della tariffa delle utenze domestiche la classificazione nelle categorie di utenza prevista dal DPR n.158/1999 e di confermare la totalità dei coefficienti già previsti per l'applicazione della TARI 2021 poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
- nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si tiene conto del numero delle utenze domestiche residenti e non residenti e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN ambiente S.p.A. a dicembre 2021 suddivise nelle 6 fasce di utenza in base al numero di componenti;
- sulla base del Piano finanziario approvato, per la determinazione della tariffa delle utenze non domestiche alcuni coefficienti KC e KD sono stati rideterminati entro i limiti definiti dal DPR 158/1999 al fine di rendere omogeneo l'incremento tariffario a fronte della riclassificazione nelle categoria di utenza;
- nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si tiene conto del numero di utenze non domestiche iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN Ambiente S.p.A. a dicembre 2021, e delle relative superfici assoggettabili alla Tariffa, riclassificate in 30 categorie di utenza;

TENUTO CONTO che le utenze sono state dotate di appositi contenitori per il rifiuto indifferenziato con capienza variabile per le utenze domestiche da 40-120 litri e per le utenze non domestiche da 40-120-240-360-660-1100 o maggiori di 1100 litri;

PRESO ATTO che si rende necessario, ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa corrispettiva, approvare:

- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 3);

DATO ATTO che con le tariffe specificate negli allegati 2 e 3 al presente atto deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

RITENUTO per quanto sopra di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, approvato da ATERSIR, con la relativa relazione, riportati in allegato alla presente deliberazione e per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO

- il quadro economico dell'allegato 1 (composto da 1A Piano Economico Finanziario – PEF – approvato da Atersir e 1B quadro economico utile per la determinazione delle tariffe
- il prospetto di calcolo delle tariffe dell'allegato 2;
- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche dell'allegato 3;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

VISTO il parere del revisore dei conti acquisito al prot. n. 3535 in data 28/04/2022;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 12 (dodici) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della predisposizione secondo i contenuti del MTR-2 del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025 del Comune di Campagnola Emilia (Allegato 1A), approvato da Atersir con delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 28 del 27/04/2022, che si allega alla presente delibera (allegato A);

DI DARE ATTO che il Quadro economico del Servizio Rifiuti Urbani per l'anno 2022 presenta un importo complessivo di 869.930,71, al netto di IVA, così come evidenziato nell'allegato 1B e che lo stesso PEF 2022 risulta determinato nel rispetto del limite di crescita di cui alla Deliberazione di ARERA n. 363/2021;

DI APPROVARE le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2022 sulla base del PEF approvato da ATERSIR, come riportate negli allegati del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato 2 Tariffe Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche;

DI APPROVARE ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva:

- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 3);

DI DARE ATTO che con le tariffe specificate negli Allegati 2 e 3 al presente atto deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

DI DARE ATTO che le Tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2022;

DI PRENDERE ATTO del posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF di Arera per quanto attiene gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati approvato da Atesir con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 dell' 11/04/2022;

DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana per gli adempimenti di competenza.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 30 DEL 28/04/2022

OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti urbani: presa d'atto del PEF - Piano Economico Finanziario 2022-2025 e determinazione delle tariffe per l'anno 2022.

P A R E R I
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Segretario Comunale esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

-

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA

-



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 28/04/2022, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 30 del 28/04/2022 - viene oggi 23-05-2022 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA